

Deliberazione n. 832 del 17/07/2017

Legge 194/78. Interruzione volontaria di gravidanza con metodica farmacologica - sperimentazione distrettuale di un nuovo modello assistenziale. Integrazione alla DGR 604/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di estendere la sperimentazione della “Interruzione volontaria di gravidanza con metodica farmacologica -sperimentazione distrettuale di un nuovo modello assistenziale”, descritta nell’Allegato A della DGR n. 604/2016, ad almeno 2 Aree Vaste;
2. di stabilire che il termine per la conclusione della sperimentazione sia previsto per il 30/09/2018;
3. di dare mandato all’ASUR per la realizzazione della sperimentazione presso almeno 2 Aree Vaste e a provvedere, al termine della sperimentazione, alla graduale messa a regime del modello assistenziale su tutto il territorio regionale;
4. di stabilire che eventuali oneri aggiuntivi sono a carico del Budget assegnato agli Enti del SSR.

programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi nonché i criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - Annualità 2016 riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 2.340.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 672 del 20.06.2017, capitolo di spesa correlato in entrata al capitolo 1201010289 - accertamento n. 1362/2017, come segue:
 - quanto ad € 1.842.967,00 al capitolo 2120210050;
 - quanto ad € 334.287,00 al capitolo 2120210053;
 - quanto ad € 162.746,00 al capitolo 2120210054.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

Deliberazione n. 833 del 17/07/2017

“L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - Annualità 2016”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell’art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016, gli indirizzi di

ALLEGATO A)

L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare “Dopo di Noi”. Indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi - Annualità 2016.

Premessa

La Legge n. 112 del 22 giugno 2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare attraverso misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e a dare piena centralità alla persona in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lett. a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che impone agli Stati che *“le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione”*.

Beneficiari

Le persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Ai soli fini del D.M. del 23.11.2016, la gravità si intende così come definita dalla legge 104/1992 all'art. 3, comma 3.

Fermo restando che gli interventi finanziati dal Fondo del “Dopo di Noi” sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età.

Valutazione multidimensionale e Progetto personalizzato

I suddetti beneficiari potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016 e successivo D.M. del 23.11.2016, nei limiti delle risorse, previa *valutazione multidimensionale* effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l'Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96 e operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015, alle quali viene affidata la presa in carico delle persone con disabilità, garantendo la presenza della componente clinica e sociale nell'ottica di una effettiva integrazione socio-sanitaria.

La valutazione multidimensionale, redatta secondo i principi della valutazione bio-psicosociale in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), dovrà analizzare le diverse dimensioni della vita delle persone con disabilità in particolare almeno le seguenti aree: a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; b) mobilità; c) comunicazione e altre attività cognitive; d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Inoltre, la valutazione dovrà essere fatta, in prospettiva del miglioramento della qualità della vita, rispetto ai seguenti otto domini: 1) Benessere Fisico; 2) Benessere Materiale; 3) Benessere Emozionale; 4) Auto-determinazione; 5) Sviluppo Personale; 6) Relazioni Interpersonali; 7) Inclusione Sociale; 8) Diritti ed Empowerment.

Tale valutazione è finalizzata alla stesura del *progetto personalizzato*, redatto ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000, che individua i bisogni della persona con disabilità grave nella sua globalità a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato viene definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze al fine di delineare un percorso verso l'autonomia in vista del venir meno del sostegno familiare o verso la deistituzionalizzazione nel caso di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in strutture residenziali per un possibile inserimento in soluzioni alloggiative più coerenti con un ambiente di tipo familiare. Il piano personalizzato dovrà, inoltre, essere condiviso con l'assistente sociale del Comune di residenza e se necessario con le organizzazioni di rappresentanza.

Qualora la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere la sua volontà, è sostenuta dai genitori, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o dal caregiver.

Inoltre, è necessario che le UMEA, nella redazione del piano personalizzato, in particolare nel caso di persone con disabilità intellettiva o del neuro sviluppo, utilizzino strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale nonché adottino strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte.

Nel progetto personalizzato verranno definite le metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, attraverso il coordinamento dei vari soggetti coinvolti e responsabili della realizzazione dello stesso, sempre nell'ottica della soddisfazione del disabile e del miglioramento della qualità di vita.

Il progetto personalizzato contiene il *budget di progetto* che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno alla persona con disabilità grave di condurre la propria vita al di fuori del nucleo familiare.

Occorre, quindi, partire dalla ricognizione dei sostegni formali ed informali che già ruotano attorno alla persona, valorizzare all'interno del progetto personalizzato i singoli apporti e risorse per poi integrare con le azioni proprie del "Dopo di Noi", coinvolgendo in questo percorso la famiglia e, ove possibile, le realtà associative locali.

Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui alla presente delibera, la valutazione e la progettazione vengono integrate con gli interventi specifici del "Dopo di noi".

Misure di intervento finanziate con il fondo della Legge 112/2016 - “Dopo di noi”

Di seguito vengono specificate le misure di intervento che la Regione Marche, in accordo con gli Ambiti Territoriali Sociali, intende finanziare con il Fondo della Legge 112/2016 - “Dopo di noi” - annualità 2016:

- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4:** nello specifico si tratta di finanziare tutte le spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per le quali verrà individuata una soluzione alloggiativa messa a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici o dal terzo settore. Per poter realizzare tale domiciliarità nel modo migliore occorre, inoltre, dare maggiore impulso ai servizi socio-sanitari e specialistici territoriali e considerarli in assoluta continuità con quanto previsto dagli interventi di cui alla L. 112/2016.

- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4:** nello specifico si tratta di finanziare il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi che andranno ad ospitare le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Si tratta di reperire sul territorio regionale appartamenti che presentino caratteristiche di civile abitazione, inclusa l’abitazione di origine del disabile, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che reproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In linea con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale, la Regione Marche intende finanziare con le risorse del Fondo soluzioni alloggiative dalle seguenti caratteristiche:
 - a) ospitalità per non più di 5 persone;
 - b) requisiti strutturali minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione fermo restando l’accessibilità e la mobilità interna nonché il rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - c) locali accessibili organizzati come spazi domestici prevedendo, nel rispetto della riservatezza, camere da letto preferibilmente singole, nonché adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero arredati, ove possibile, con oggetti e mobili propri;
 - d) utilizzo, ove necessario, di nuove tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di Ambient Assisted Living;
 - e) strutture ubicate in zone residenziali o anche rurali esclusivamente all’interno di progetti di agricoltura sociale di cui alla legge 141/2015 e comunque in un contesto territoriale non isolato, aperte alla comunità di riferimento.

Possono essere promosse iniziative di riutilizzo di patrimoni pubblici o privati per le finalità di cui alla presente deliberazione, resi disponibili da enti locali, familiari o reti associative di familiari di persone con disabilità.

Il Fondo della Legge 112/2016 - "Dopo di noi" - annualità 2016 verrà suddiviso in due quote, 50% per ciascuno degli interventi di cui all'art. 5, comma 4 lettere b) e d). Tali percentuali sono meramente indicative in quanto potrebbero subire delle oscillazioni a seconda delle scelte proprie del territorio fatte dai singoli ATS che si confronteranno con i destinatari degli interventi e le loro famiglie, le organizzazioni di rappresentanza ed altri eventuali attori da coinvolgere.

Per quanto concerne gli interventi di cui alle lett. a) e c) ci si può avvalere della sinergia con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento regionali quali ad esempio la L.R. n.18/96, i "Servizi di Sollievo" e i progetti di "Vita Indipendente". Nello specifico:

- **lett. a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3:** si intendono tutte quelle azioni propedeutiche al percorso di autonomia della persona con disabilità in vista del venir meno del sostegno genitoriale finalizzate all'accompagnamento verso l'uscita dal proprio nucleo familiare. Tale finalità può essere raggiunta sia attraverso le attività educative ovvero affiancando ai disabili un educatore che lo aiuti nella gestione delle attività quotidiane (fare la spesa o prendere un mezzo pubblico, l'uso del denaro, il disbrigo delle faccende domestiche nonché supporto nelle dinamiche relazionali in previsione dell'uscita dal nucleo familiare di origine) sia mediante soggiorni temporanei in strutture dedicate.

Nella Regione Marche le attività di affiancamento al disabile nel percorso verso l'autonomia di cui sopra vengono già attuate mediante la figura dell'educatore domiciliare previsto dalla legge regionale n.18/96 e dal progetto "Servizi di Sollievo" rivolto alle persone con problemi di salute mentale e mediante gli assistenti personali previsti dal progetto "Vita Indipendente".

- **lett. c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana di cui all'art. 3, comma 5, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6):** si intendono interventi volti a sostenere processi formativi in favore delle persone disabili per l'accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto le proprie scelte anche in prospettiva di una vita fuori dal contesto familiare, quali ad esempio corsi di formazione, attività laboratoriali, stage e tirocini di inclusione sociale.

Nella Regione Marche queste attività vengono già attuate all'interno dei Centri diurni o previste con il progetto "Servizi di Sollievo" o con il progetto ministeriale "Vita Indipendente" mentre gli stage ed tirocini di inclusione sociale vengono sostenuti con la L.R. 18/96.

Le azioni di cui alla lett. a) e c) rivolte alle persone con disabilità grave che intraprendono o hanno già intrapreso un percorso di vita verso l'autonomia dovranno essere maggiormente orientate a tal fine in vista del venir meno del sostegno familiare.

Pertanto, in accordo con gli ATS, ove sarà possibile, verrà operata una integrazione con i progetti di "Vita indipendente" sia quelli finanziati con fondi regionali sia quelli finanziati con i fondi ministeriali, in particolar modo per quanto riguarda i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine e

per i programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave.

Tutti gli interventi finanziati con il fondo di cui alla presente deliberazione devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel Decreto Ministeriale, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

Modalità di attuazione degli interventi e dei servizi

Gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dovranno attivare una corretta e ampia informazione al fine di dare massima diffusione della possibilità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di intraprendere e/o implementare quelle azioni volte all'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, prevedendo anche percorsi amministrativi semplificati che agevolino le persone nel coinvolgimento in tale progettualità.

L'UMEA, in accordo con l'assistente sociale dell'ente capofila dell'ATS o del Comune di residenza, su istanza del disabile o contattando di propria iniziativa direttamente gli utenti e/o familiari qualora sia a conoscenza di situazioni specifiche, provvede alla valutazione multidimensionale ed alla redazione del piano personalizzato di cui al paragrafo precedente.

I piani personalizzati dovranno essere trasmessi dall'UMEA all'ente capofila dell'ATS. Quest'ultimo attiverà un tavolo di concertazione con l'UMEA, le istituzioni locali (a tutti i livelli), le famiglie coinvolte e ove possibile le organizzazioni di rappresentanza dei disabili al fine di condividere le azioni da intraprendere e predisporrà, nei limiti delle risorse disponibili, un progetto di Ambito condiviso che includa i singoli "progetti comunitari". Nell'individuazione delle persone con disabilità grave si terrà conto del criterio della *maggior urgenza* ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. del 23.11.2016, ovvero delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. Verrà garantita, comunque, la priorità d'accesso:

- a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del D.M..

Fermo restando il criterio della *maggior urgenza* e le priorità di cui sopra, in sede di concertazione sulle azioni da intraprendere, si potrà tenere conto anche delle eventuali esperienze già attive sul territorio o in fase di attuazione.

L'UMEA dovrà svolgere una costante azione di monitoraggio per valutare l'effettiva efficacia degli interventi previsti e, in accordo con la persona con disabilità e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del piano personalizzato, facenti parte del tavolo di concertazione, apporgerà, se necessario, eventuali revisioni al piano personalizzato sempre e comunque nell'ottica delle necessità, della soddisfazione e delle preferenze del disabile.

All'ente capofila dell'ATS spetta il coordinamento e la gestione degli interventi previsti dal progetto di Ambito tenendo conto degli indirizzi di programmazione regionale.

Criteria di riparto delle risorse e modalità di erogazione del Fondo

Per consentire a tutto il territorio regionale di dare risposte adeguate ai bisogni della popolazione si è stabilito, di concerto con gli ATS, di ripartire il fondo della L. 112/2016 pari ad € 2.340.000,00 tra i medesimi utilizzando lo stesso criterio ministeriale per il riparto tra le Regioni ovvero la quota di popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni al 01.01.2016 (dati ISTAT).

L'ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale dovrà comunicare l'avvio della progettualità alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport e contestualmente trasmettere l'atto di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del progetto di Ambito coerente con le linee ministeriali e con gli indirizzi di programmazione regionale tramite PEC all'indirizzo: regione.marche.politichesociali@emarche.it. Successivamente, il Servizio Politiche Sociali e Sport procederà entro l'anno 2017 a trasferire in via anticipata agli enti capofila degli ATS le risorse statali in un'unica soluzione.

Ciascun ente capofila dell'ATS è tenuto a render conto dell'effettivo utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione mediante una relazione conclusiva che sarà soggetta ad approvazione del Servizio Politiche Sociali e Sport. In mancanza di tale relazione e/o della sua approvazione non sarà possibile trasferire agli ATS le risorse delle annualità successive. Qualora i fondi non venissero interamente utilizzati o le spese non risultassero pertinenti si provvederà all'eventuale revoca.

Il Servizio Politiche Sociali e Sport effettuerà, con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità, un monitoraggio intermedio e finale sulla realizzazione della progettualità. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.M.

Tempi e modalità per la presentazione dei progetti e per la verifica di utilizzo delle risorse statali

I tempi e le modalità per la presentazione dei progetti di Ambito e per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli enti capofila degli ATS verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport con il quale, contestualmente, verranno impegnate le risorse a favore degli enti capofila degli ATS. I suddetti progetti di Ambito dovranno pervenire al Servizio Politiche Sociali e Sport entro e non oltre il 16 ottobre 2017.